

4.7

DELLA GIUSTIZIA  
Commissione Tecnica di Verifica  
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS  
Il segretario della Commissione

La presente copia fotostatica composta  
di N° 11 fogli è conforme al  
suo originale.  
Roma, li 26-04-2016



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Parere n. 2040 del 15/04/2016

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Progetto:</b><br/>ID_VIP 1958</p> | <p><b>Parere art. 9 DM 150/07</b><br/>Modifica gestionale della raffineria Sarpom di San Martino di Trecate (NO). Richiesta informazioni sul quadro prescrittivo.<br/>Parere n. 2000 del 26/02/2016</p> |
| <p><b>Richiedente:</b></p>              | <p>D.G.V.A.A.</p>   |

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

*[Handwritten initials 'Vc' and other marks]*

*[Handwritten initials 'L' and 'S']*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials 'Fm' and 'L']*

*[Handwritten initials 'P', 'S', 'M', 'L', 'S']*

*[Handwritten initials 'u', 'L', 'R', 'S']*

## La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*”, e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*” ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

**VISTO** il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

**VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione e i successivi decreti integrativi;

**VISTO** il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*” ed in particolare l'art.12, comma 2;

**VISTO** il decreto VIA-AIA n.15 del 29.01.2015 con il quale è stato dato parere favorevole con prescrizioni al progetto di “*Modifica gestionale della raffineria Sarpom di S.Martino di Trecate*” presentato dal proponente SARPOM S.r.L.;

**VISTA** la nota della Regione Piemonte prot. 13.200.10.40/STATVAL-VIA acquisita al prot. CTVA 0000456 del 09/02/2016 con la quale gli organismi preposti indicano un nuovo quadro prescrittivo in risposta alle ragioni addotte dal proponente SARPOM S.r.L.;

**VISTO** il parere CTVA n.2000 del 26.02.2016 di revisione del quadro prescrittivo del parere CTVA 1566/2014 trasposto nel detto decreto VIA-AIA n.15 del 29.01.2015;

**VISTO** la nota prot. DVA 0007584 del 18.03.2016, acquisita agli atti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS (d'ora in avanti CTVA) al prot. 0001017 del 21/03/2016, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali (d'ora in avanti DVA), ha chiesto di “*valutare le considerazioni espresse dalla Divisione III con l'allegata nota prot. 7269/DVA del 16/03/2016*”;

**CONSIDERATO** che con la suddetta nota la Divisione III ha sollevato eccezioni sia procedurali che di merito in relazione all'iter procedurale di revisione del succitato decreto VIA 15/2015;

**VALUTATO** che relativamente all'eccezione procedurale sollevata dalla Divisione III secondo cui la modificazione del quadro prescrittivo del decreto citato avrebbe come conseguenza l'avvio di un nuovo procedimento con il pagamento di una nuova tariffa, pare opportuno sottolineare quanto segue:

Il procedimento di revisione del quadro prescrittivo del parere 1566/2014 che ha dato luogo al parere CTVA 2000 del 26 febbraio 2016, è sorto per venire incontro all'esigenza di razionalizzarne il contenuto che risultava essere più restrittivo di quello del PIC AIA in termine di contenimento delle emissioni e di valutazione degli impatti dell'impianto sul territorio circostante.

In quest'ottica, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo cui "Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII del presente decreto.....", la CTVA aveva a suo tempo (CTVA 1566/2014) deliberato parere positivo le cui prescrizioni sono state inserite nell'allegato 1, sezione A del Decreto VIA 15/2015.

Poiché alcune norme erano configgenti con le prescrizioni del PIC AIA, sul quale, peraltro, la Regione Piemonte in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 04.12.2013 aveva espresso parere negativo, la DVA con nota prot. n. DVA-2015-0010243 del 16/04/2015 aveva chiesto di operare una revisione del succitato parere CTVA 1566/2014 al fine di razionalizzare il quadro prescrittivo CTVA ed eliminare antinomie con detto PIC.

Ciò premesso, risulta evidente che il parere positivo espresso da AIA resta vigente e fa parte integrante del Decreto 15/2015 (allegato 1, sezione "B"), ciò che è stato modificato sono solo le prescrizioni del parere CTVA 1566/2014 trasposte nell'allegato 1, sezione "A", del succitato Decreto.

**VALUTATO** che, in relazione all'eccezione sul merito sollevata dalla Divisione III, secondo cui il parere CTVA 2000 "pretenderebbe di sostituire le 61 pagine di dettagliata descrizione dei controlli in fase di esercizio, di cui all'allegato 3 al provvedimento di VIA n.15 del 19 gennaio 2015, con meno di dieci righe di testo, con le quali, in sostanza, si rimette a una futura interlocuzione tra gestore ed ISPRA la messa a punto del Piano di monitoraggio e controllo, ignorando che esso (proposto da ISPA nella citata Conferenza di Servizi) è uno degli elemento essenziali per poter attribuire al provvedimento valore di AIA", è opportuno evidenziare quanto segue :

a seguito delle prescrizioni più restrittive date dal parere CTVA rispetto al PIC AIA appare evidente che risulta necessario operare una modifica del PMC per adeguarlo a dette indicazioni. Il parere CTVA n.2000 ha posto l'accento proprio su questo aspetto e non ha in alcun modo preteso di sostituire in "meno di dieci righe" i controlli in fase di esercizio.

**VALUTATO** infine che, al fine di evitare problemi di coordinamento fra le norme CTVA e del PIC AIA pare opportuno elencare analiticamente sia le prescrizioni del parere CTVA n.2000 che fanno luogo, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.152/2006 di quelle AIA, sia quelle che sono uguali sia, infine, quelle non previste da detto PIC e altresì di definire l'attribuzione delle verifiche di ottemperanza;

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

#### **RITIENE**

- che il quadro prescrittivo di competenza della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale del parere CTVA n.2000 del 26 febbraio 2016, che ha modificato il quadro prescrittivo del parere CTVA n. 1566 del 18 luglio 2014 trasposto nell'allegato 1, sezione "A", del Decreto 15/2015 citato, debba essere aggiornato ed integrato indicando puntualmente quali prescrizioni CTVA fanno luogo, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a quelle del PIC AIA trasposte nell'allegato 1, sezione "B", di detto Decreto 15/2015, in quanto più restrittive in termine di contenimento delle emissioni e di valutazione degli impatti dell'impianto sul territorio circostante;
- di indicare, inoltre, quelle prescrizioni che sono pari ad altre contenute nel PIC AIA trasposte nell'allegato 1, sezione "B", di detto Decreto 15/2015 che, per tutto quanto sopra esposto rimane valido ed efficace;
- di indicare, infine, quelle non previste da detto PIC e di cui si dovrà tener conto in sede di aggiornamento del PMC;

- di attribuire, tenuto conto della natura delle stesse, tutte le verifiche di ottemperanza ad ISPRA che dovrà operare il necessario aggiornamento del citato PMC.

## ALLEGATO 1 (del Decreto 15/2015)

Prescrizioni CTVA (sezione "A")

### Emissioni in atmosfera

1. Devono essere rispettati i limiti per le emissioni convogliate in atmosfera individuati al fine di garantire la compatibilità dell'esercizio dell'impianto con le criticità in tema di qualità dell'aria che caratterizzano il sito interessato dallo stabilimento (fa luogo del paragrafo "emissioni convogliate" di cui alle prescrizioni AIA)

### Limiti di emissione espressi in concentrazione (bolla)

Per i seguenti inquinanti i limiti di emissione, stabiliti come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera raffineria su base mensile, devono essere rispettati per l'intero complesso di raffineria (bolla) in riferimento alla configurazione della Raffineria oggetto del presente quadro prescrittivo VIA-AIA, così come riportati di seguito, nonché in coerenza con il quadro emissivo utilizzato dal Gestore quale input dell'analisi della simulazione della ricaduta al suolo degli inquinanti.

### Per NOx (espressi come NO<sub>2</sub>)

- 310 mg/Nm<sup>3</sup> al rilascio della autorizzazione VIA-AIA
- 270 mg/Nm<sup>3</sup> a partire dal 01.02.2017
- 260 mg/Nm<sup>3</sup> a partire dal 01.01.2019
- 250 mg/Nm<sup>3</sup> a partire dal 01.02.2020
- 200 mg/Nm<sup>3</sup> a partire dal 01.07.2021

### per altri inquinanti

| Inquinante                                 | Limite prescritto<br>mg/Nm <sup>3</sup>  | Concentrazione<br>[mg/Nm <sup>3</sup> ]<br>al rilascio | Concentrazione<br>[mg/Nm <sup>3</sup> ]<br>a 24 mesi |
|--|--|--|--|
| SOx<br>(espressi<br>come SO <sub>2</sub> ) | 450 dal rilascio della autorizzazione VIA-AIA per la configurazione esistente della Raffineria<br>370 a partire dal 1 febbraio 2017 per la configurazione esistente della Raffineria | 450  | 370  |
| CO   | 100  | 100  | 100  |
| COV<br>(espressi<br>come<br>Carbonio)      | 20   | 20   | 20   |
| H <sub>2</sub> S                           | 5  | 5  | 5  |
| NH <sub>3</sub> e<br>composti a            | 20   | 20   | 20   |

### Limiti di emissione espressi in concentrazione per ciascun punto di emissione

#### Particolato Totale:

devono essere rispettati i limiti di emissione espressi in concentrazione per ciascun punto di emissione, in conformità al "BAT reference document for refining and mineral oil and gas" riportati nella seguente tabella:

| Punto di emissione | Apparecchiature    | Impianto      | Portata Nm <sup>3</sup> /h | Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup> | O <sub>2</sub> riferimento % vol |
|--------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 (*)              | F3101              | APS-3         | 146.000                    | 5                                 | 3                                |
| 2                  | F101               | APS-2+ISOM    | 70.000                     | 5                                 | 3                                |
| 3                  | F301/2/3 sud       | PWF/SR        | 30.000                     | 5                                 | 3                                |
| 4                  | F301/2/3 nord      | PWF/SR        | 30.000                     | 5                                 | 3                                |
| 5                  | F304/5/6           | PWF/CY        | 40.000                     | 5                                 | 3                                |
| 6                  | F701 e CO boiler   | FCCU          | 160.000                    | 50                                | 3                                |
| 7                  | F660               | VACUUM        | 26.000                     | 5                                 | 3                                |
| 8                  | F801               | BITUMI        | 3.500                      | 5                                 | 3                                |
| 9                  | F901               | GHF           | 3.000                      | 5                                 | 3                                |
| 10 (*)             | CENTRALE - Caldaia | CENTRALE      | 64.000                     | 5                                 | 3                                |
| 11 (*)             | CENTRALE - Caldaia | CENTRALE      | 61.000                     | 5                                 | 3                                |
| 12 (*)             | CENTRALE - Caldaia | CENTRALE      | 61.000                     | 5                                 | 3                                |
| 13                 | F307               | PWF/CY R      | 2.500                      | 5                                 | 3                                |
| 16                 | F3802              | TGCU          | 3.000                      | 5                                 | 3                                |
| 18 (**)            | Rigeneratore R802  | FCCU          |                            |                                   | 3                                |
| 21                 | F5501              | LSADO         | 4.000                      | 5                                 | 3                                |
| 22                 | F7001              | SCANFINER     | 3.500                      | 5                                 | 3                                |
| 23                 | TURBOGAS           | TURBINATG2050 | 420.000                    | 2                                 | 15                               |
| 23                 | TURBOGAS Kero      | TURBINATG2050 | 420.000                    | 20                                | 3                                |
| 24                 | F3201              | NHF/2         | 5.500                      | 5                                 | 3                                |
| 25                 | VRU                | VRU           | 1.000                      | ---                               | ---                              |

(\*) nel caso di utilizzo di combustibile liquido il limite di emissione è 10 mg/Nm<sup>3</sup> riferito al 3% di ossigeno

(\*\*) il punto di emissione 18 viene utilizzato quando il CO boiler è fuori servizio e l'impianto FCC è esercito in assetto full fining (situazione atipica)

2. I valori limite stabiliti nelle prescrizioni precedenti per gli ossidi di azoto e per gli ossidi di zolfo (bolla) sono equivalenti alla media delle concentrazioni in emissione valutate per ciascun punto di emissione nelle seguenti tabelle secondo i seguenti criteri ( fa luogo del paragrafo "emissioni convogliate" di cui alle prescrizioni AIA) :

- un'analisi dell'applicazione, per le varie parti della raffineria, delle Migliori Tecniche Disponibili previste nei documenti di riferimento comunitari (Best Available Techniques Reference Document), così come previsto anche dal Piano regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria;

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

- un percorso di adeguamento dell'impianto che, attraverso l'implementazione progressiva delle migliori tecniche disponibili per le varie componenti, consenta di giungere ad un buon livello di compatibilità tra l'insediamento produttivo e le particolari criticità dell'area per quanto riguarda la qualità dell'aria.

| Punto di emissione | Apparecchiature       | Impianto        | Portata Nm <sup>3</sup> /h | SO <sub>x</sub> (espressi come SO <sub>2</sub> ) |                    |                            |
|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|
|                    |                       |                 |                            | al rilascio                                      | al 1.2.2017        | O <sub>2</sub> riferimento |
|                    |                       |                 |                            | mg/Nm <sup>3</sup>                               | mg/Nm <sup>3</sup> | % vol                      |
| 1                  | F3101                 | APS-3           | 146.000                    | 900  | 500                | 3                          |
| 2                  | F101                  | APS-2+ISOM      | 70.000                     | 20   | 20                 | 3                          |
| 3                  | F301/2/3 sud          | PWF/SR          | 30.000                     | 20   | 20                 | 3                          |
| 4                  | F301/2/3 nord         | PWF/SR          | 30.000                     | 20   | 20                 | 3                          |
| 5                  | F304/5/6              | PWF/CY          | 40.000                     | 20   | 20                 | 3                          |
| 6                  | F701 e CO boiler      | FCCU            | 160.000                    | 2000   | 1200               | 3                          |
| 7                  | F660                  | VACUUM          | 26.000                     | 1200   | 15                 | 3                          |
| 8                  | F801                  | BITUMI          | 3.500                      | 20   | 20                 | 3                          |
| 9                  | F901                  | GHF             | 3.000                      | 20   | 20                 | 3                          |
| 10                 | CENTRALE - Caldaia    | CENTRALE        | 64.000                     | 20   | 20                 | 3                          |
| 11                 | CENTRALE - Caldaia    | CENTRALE        | 61.000                     | 20   | 20                 | 3                          |
| 12                 | CENTRALE - Caldaia    | CENTRALE        | 61.000                     | 20   | 20                 | 3                          |
| 13                 | F307                  | PWF/CY R        | 2.500                      | 20   | 20                 | 3                          |
| 16                 | F3802                 | TGCU            | 3.000                      | 2500   | 2500               | 3                          |
| 18                 | Rigeneratore R802 (*) | FCCU            |                            |  |                    | 3                          |
| 21                 | F5501                 | LSADO           | 4.000                      | 20   | 20                 | 3                          |
| 22                 | F7001                 | SCANFINER       | 3.500                      | 20   | 20                 | 3                          |
| 23                 | TURBOGAS              | TURBINA GTG2050 | 420.000                    | 5  | 5                  | 15                         |
| 24                 | F3201                 | NHF/2           | 5.500                      | 20   | 20                 | 3                          |
| 25                 | VRU                   | VRU             | 1.000                      | ---  | ---                | ---                        |

(\*) punto di emissione 18 viene utilizzato quando il CO boiler è fuori servizio e l'impianto FCC è esercito in assetto full fining (situazione atipica).

| Punto di emissione | Apparecchiature    | Impianto   | Portata Nm <sup>3</sup> /h | NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> ) |                    |                            |
|--------------------|--------------------|------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|
|                    |                    |            |                            | al rilascio                                      | al 1.7.2021        | O <sub>2</sub> riferimento |
|                    |                    |            |                            | mg/Nm <sup>3</sup>                               | mg/Nm <sup>3</sup> | % vol                      |
| 1                  | F3101              | APS-3      | 146.000                    | 600  | 210                | 3                          |
| 2                  | F101               | APS-2+ISOM | 70.000                     | 300  | 150                | 3                          |
| 3                  | F301/2/3 sud       | PWF/SR     | 30.000                     | 300  | 80                 | 3                          |
| 4                  | F301/2/3 nord      | PWF/SR     | 30.000                     | 300  | 80                 | 3                          |
| 5                  | F304/5/6           | PWF/CY     | 40.000                     | 300  | 80                 | 3                          |
| 6                  | F701 e CO boiler   | FCCU       | 160.000                    | 650  | 300                | 3                          |
| 7                  | F660               | VACUUM     | 26.000                     | 300  | 210                | 3                          |
| 8                  | F801               | BITUMI     | 3.500                      | 300  | 300                | 3                          |
| 9                  | F901               | GHF        | 3.000                      | 150  | 150                | 3                          |
| 10                 | CENTRALE - Caldaia | CENTRALE   | 64.000                     | 300  | 150                | 3                          |
| 11                 | CENTRALE - Caldaia | CENTRALE   | 61.000                     | 300  | 150                | 3                          |
| 12                 | CENTRALE - Caldaia | CENTRALE   | 61.000                     | 300  | 150                | 3                          |
| 13                 | F307               | PWF/CY R   | 2.500                      | 300  | 300                | 3                          |
| 16                 | F3802              | TGCU       | 3.000                      | 300  | 300                | 3                          |

|    |                       |                |         |     |      |     |
|----|-----------------------|----------------|---------|-----|------|-----|
| 18 | Rigeneratore R802 (*) | FCCU           |         | 0,0 | 0,00 | 3   |
| 21 | F5501                 | LSADO          | 4.000   | 120 | 120  | 3   |
| 22 | F7001                 | SCANFINER      | 3.500   | 120 | 120  | 3   |
| 23 | TURBOGAS              | TURBINAGTG2050 | 420.000 | 80  | 80   | 15  |
| 24 | F3201                 | NHF/2          | 5.500   | 80  | 80   | 3   |
| 25 | VRU                   | VRU            | 1.000   | --- | ---  | --- |

(\*) punto di emissione 18 viene utilizzato quando il CO boiler è fuori servizio e l'impianto FCC è esercito in assetto full fining (situazione atipica).

3. Devono inoltre essere rispettati i limiti di emissione in termini di flussi di massa totali annuali così come di seguito indicato (fa luogo della prescrizione B10 AIA):

| Inquinante                                       | Al Rilascio<br>tonnellate /anno | tonnellate/anno       |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 2500                            | 2000<br>al 01.07.2021 |
| SO <sub>x</sub> (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 4350                            | 3600<br>al 1.2.2017   |
| COV (espressi come Carbonio)                     | 50                              | 50 al 1.2.2017        |

4. Per l'unità di cogenerazione, costituita dal gruppo turbogas (126 MWt) e dalla caldaia a recupero (SG-2050, 56 MWt), oltre ai valori di bolla indicati, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione (uguale alla prescrizione B 13 AIA):

| Turbogas GTG2050<br>punto di emissione 23        | Concentrazione al 15% O <sub>2</sub><br>[mg/Nm <sup>3</sup> ] |
|--|---|
| NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 80  |
| SO <sub>x</sub> (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 5   |
| Polveri  | 2   |
| CO   | 50  |

5. I punti di emissioni le cui emissioni inquinanti sono da intendersi autorizzate e che rientrano nel calcolo di bolla sono (fa luogo della prescrizione B 14 AIA):

| Punto di emissione | Fasi e dispositivi di provenienza                          |
|--------------------|--|
| 1                  | Forno F3101 (APS3)   |
| 2                  | Forno F101 (APS2 e ISOM)                                   |
| 3                  | Forni F301/2/3 (PWFSR)                                     |
| 4                  | Forni F301/2/3 (PWFSR)                                     |
| 5                  | Forni F304/5/6 (PWFCY)                                     |
| 6                  | Forno F701 e CO boiler (FCCU)                              |
| 7                  | Forno 23 F-660 (VPS)                                       |
| 8                  | Forno F801 (Bitumi/Asfalti)                                |
| 9                  | Forno LowNO <sub>x</sub> F901 (GHF)                        |
| 10                 | Caldaia SG2001   |
| 11                 | Caldaia SG2002   |
| 12                 | Caldaia SG2003   |
| 13                 | Forno F307 (PWFCY-Rig. catalizzatore)                      |
| 15                 | Inceneritore di coda F3604(SRU1) (impianto fuori servizio) |
| 16                 | Inceneritore di coda F3802(SRU-TGCU)                       |

|        |   |
|--------|---|
| 18 (*) | Rigeneratore R802 (FCCU)                |
| 19     | Torcia                                  |
| 20     | Torcia                                  |
| 21     | F5501 LowNOx(LSADO)                     |
| 22     | Forno LowNOx F70001 (Scanfiner)         |
| 23     | Turbogas LowNOx GTG2050 (Cogenerazione) |
| 24     | Forno LowNOx F3201 (NHF2)               |
| 25     | VRU                                     |

(\*)il punto di emissione 18 viene utilizzato quando il CO boiler è fuori servizio e l'impianto FCC è esercito in assetto full fining (situazione atipica).

- I punti di emissione 14 e 17 sono fuori servizio in quanto la turbina GT301 è stata smantellata e l'inceneritore fanghi F250 è fuori servizio permanente. I punti di emissione 19 e 20 sono torce le cui emissioni dovranno essere ricomprese nel calcolo della bolla per il solo parametro SOx (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**);
- I valori limite di emissione devono essere rispettati in tutte le condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento e di arresto e al di sotto del Minimo Tecnico per le CTE. Nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) sono riportate le modalità delle attività di controllo previste e sono inoltre specificati i tempi di avviamento e di arresto delle varie unità, nonché i valori di Minimo Tecnico per le CTE. I valori misurati sono riferiti a gas secchi e al tenore di ossigeno per essi previsto (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**);
- I valori limite di emissione "bolla" di raffineria in concentrazione devono essere calcolati quotidianamente come Rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti (SOx, NOx, Particolato Totale) emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti emessi negli ultimi 30 giorni di funzionamento della raffineria e, sempre quotidianamente, confrontati con i rispettivi limiti riportati di cui alla prescrizione 1 (**fa luogo della prescrizione B11 AIA**).
- I flussi di massa orari necessari per il calcolo delle emissioni massiche devono essere calcolati a partire dai dati emissivi direttamente misurati dai Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) e, per i punti di emissione non dotati di tali sistemi, a partire dalle portate orarie dei combustibili alimentati agli impianti facenti capo ai singoli punti di emissione e dai fattori di emissione indicati nella seguente tabella (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**);

| Parametro                   | Valore   | U.M. |
|-----------------------------|----------|------|
| S IN GAS                    | 0,003    | %p   |
| S IN OFFGAS                 | 0,002    | %p   |
| S IN KERO                   | 0,029    | %p   |
| S IN O.C.                   | 0,604    | %p   |
| S IN COKE                   | 0,766    | %p   |
| S IN DIST.VUOTO             | 1,00     | %p   |
| SO2 DA VPS                  | 30,0     | kg/h |
| SO2 DA SWS (va nelle torce) | 187,60   | kg/h |
| S SU COKE                   | 1.303,16 | tons |
| NOx DA GAS                  | 4,00     | g/kg |
| NOx DA KERO                 | 2,50     | g/kg |
| NOx DA O.C.                 | 9,33     | g/kg |
| NOx DA COKE                 | 7,47     | g/kg |
| NOx DA GAS (SCANFINER)      | 1,44     | g/kg |
| NOx DA GAS (LSADO/GHF)      | 1,66     | g/kg |
| NOx DA GAS (NHF2)           | 0,72     | g/kg |
| POLVERI DA GAS              | 0,005    | g/kg |
| POLVERI DA KERO             | 0,15     | g/kg |

|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| POLVERI DA O.C. | 0,56 | g/kg |
|-----------------|------|------|

10. I parametri sopra riportati, funzionali esclusivamente alla determinazione dei flussi di massa orari dei vari inquinanti previsti nella "bolla di raffineria" relativi ai punti di emissione non dotati di SME, possono essere modificati e/o integrati sulla base dei dati derivanti da misure discontinue delle emissioni, purché numericamente significativi, a seguito di specifico assenso rilasciato dall'Autorità Competente, sentite ISPRA e ARPA Piemonte (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**);
11. Per i punti di emissione soggetti ad adeguamento emissivo secondo quanto previsto dalle prescrizioni 1 e 2 e non dotati di SME (ad esempio i punti di emissione 3, 4, 5), a seguito dell'avvenuto adeguamento i parametri riportati nella tabella di cui al punto 9 devono essere aggiornati coerentemente con la prestazione emissiva garantita e con le concentrazioni limite previste nelle tabelle delle citate prescrizioni. L'avvenuto adeguamento emissivo e i nuovi valori dei relativi parametri devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**);
12. Gli impianti SRU1 e SRU2 devono garantire un valore medio dell'efficienza di recupero dello zolfo non inferiore al 99,5 %, determinato come media mensile del rapporto, riferito al medesimo intervallo temporale, tra la quantità di zolfo elementare recuperato dall'impianto (SRU1 o SRU2) e la quantità di zolfo presente nei gas alimentati allo stesso. A tal fine gli impianti di recupero zolfo devono essere dotati di idoneo sistema di misura e analisi in continuo del gas acido in ingresso in grado di valutare, su base oraria, la quantità di zolfo entrante nei suddetti impianti. I dati necessari al calcolo dell'efficienza media mensile dovranno essere registrati in continuo ed elaborati all'interno della piattaforma informatica che memorizza, elabora e visualizza i dati relativi ai Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**);
13. Entro il 29 gennaio 2017, il Gestore dovrà dotare i seguenti punti di emissione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) relativamente a SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, Particolato totale, COV (espressi come Carbonio), Temperatura, %O<sub>2</sub>, %H<sub>2</sub>O e portata degli effluenti gassosi (**fa luogo della prescrizione B17 AIA**):

| Punto di emissione | Fasi e dispositivi di provenienza |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1                  | Forno F3101 (APS3)                |
| 2                  | Forno F101 (APS2 e ISOM)          |
| 6                  | Forno F701 e CO boiler (FCCU)     |
| 7                  | Forno 23 F-660 (VPS)              |
| 10                 | Caldaia SG2001                    |
| 11                 | Caldaia SG2002                    |
| 12                 | Caldaia SG2003                    |

14. I sistemi di monitoraggio in continuo, incluso quello già attivo sul punto di emissione n. 23, devono essere collegati informaticamente con ARPA Piemonte, attraverso una piattaforma informatica, il cui progetto deve essere approvato dall'ARPA Piemonte. Nell'ambito della suddetta piattaforma informatica devono anche essere inseriti i dati relativi al monitoraggio in continuo delle portate dei combustibili alimentati ai singoli impianti (**fa luogo della prescrizione B17 AIA**).
15. I sistemi di misurazione automatici devono essere scelti, calibrati e verificati in conformità alla norma UNI EN 14181:2005. Essi devono essere sottoposti a controllo mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno (**fa luogo della prescrizione B18 AIA**).
16. Il Gestore dovrà presentare entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione VIA-AIA un rapporto dettagliato che illustri sotto il profilo tecnico-economico, per i camini/punti di emissione non attrezzati con SME, costi e benefici relativi all'eventuale progressiva installazione di SME su tutti i punti di emissione rientranti nel computo della bolla nell'arco dei successivi 36 mesi. Tale rapporto dovrà in particolare mettere in evidenza: processo industriale di pertinenza, entità delle emissioni,

stabilità della portata, benefici e/o inefficienze del sistema di monitoraggio in continuo rispetto a metodi discontinui. Sulle risultanze di tale rapporto sarà valutata dall'Autorità Competente l'opportunità di estensione di applicazione della modalità di monitoraggio automatizzata (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**);

17. Fino all'eventuale installazione e messa in esercizio degli SME, dovranno essere effettuati controlli periodici con cadenza mensile per i punti di emissione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e trimestrale per i restanti punti di emissione (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**);
18. A decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione VIA-AIA il Gestore, a fini ricognitivi, dovrà sottoporre a controllo anche i seguenti ulteriori parametri: CO, COV, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub> e composti a base cloro adottando le modalità operative e le frequenze che saranno definite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Al fine di prevenire episodi immissivi significativi di sostanze organiche volatili ed in particolare di benzene, il monitoraggio delle emissioni di COV dovrà essere svolto con particolare attenzione all'individuazione degli eventi emissivi discontinui, correlati o meno a condizioni di emergenza. Le modalità operative di tale campagna di controlli, che dovrà prevedere una durata di almeno 24 mesi, devono essere concordate con l'Autorità Competente e ISPRA. Entro 3 mesi dalla conclusione della campagna di monitoraggio il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente e ad ISPRA i dati acquisiti, unitamente ad un programma di interventi finalizzato ad una riduzione sostanziale (indicativamente 20%) delle emissioni di COV, per consentire una eventuale rivalutazione dei limiti autorizzati ovvero della frequenza dei controlli sulle sorgenti emissive ritenute all'origine della diffusione degli inquinanti in oggetto (**fa luogo della prescrizione B19 AIA**).
19. Per il normale esercizio dell'impianto viene autorizzato l'utilizzo esclusivo di fuel gas e di gas metano (da rete Snam esterna), ad eccezione del forno F3101 che potrà utilizzare anche fuel oil e delle caldaie SG2001, SG2002, SG2003 e GTG2050 che, per la sola fase di avvio, possono far ricorso all'utilizzo di kerosene (**fa luogo della prescrizione B20 AIA**).
20. A decorrere dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo VIA-AIA e per un periodo di 12 mesi il Gestore, a fini ricognitivi, dovrà monitorare i quantitativi di kerosene utilizzati. Ultimato tale periodo di acquisizione dati, che dovranno essere adeguatamente registrati e composti ai fini di una chiara ed univoca rappresentazione, il Gestore dovrà trasmetterli all'Autorità competente e ad ISPRA per consentire la definizione di un eventuale quadro prescrittivo finalizzato alla riduzione dell'utilizzo di tale combustibile liquido (**fa luogo della prescrizione B21 AIA**).
21. Per i punti di emissione F3101 e F701+COB il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo VIA-AIA, dovrà produrre e trasmettere all'Autorità Competente e ad ISPRA, un progetto finalizzato all'individuazione degli interventi necessari per l'abbattimento degli NO<sub>x</sub> e SO<sub>x</sub>, finalizzati al rispetto di quanto previsto nelle tabelle di cui al punto 1. Per il punto di emissione F901, già dotato di sistema Low NO<sub>x</sub>, il Gestore dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato all'individuazione di misure di miglioramento delle prestazioni. La realizzazione di tali progetti dovrà avvenire entro i successivi 12 mesi (**fa luogo della prescrizione B22 - B23 AIA**).
22. Il Gestore dovrà installare di un impianto recupero gas che dovrà essere operativo entro il 29 gennaio 2017, al fine del massimo contenimento della quantità di gas convogliata alle torce, fatte salve le emergenze (**fa luogo della prescrizione B24 AIA**);
23. Per l'esercizio delle torce si richiede il rispetto delle seguenti condizioni (**fa luogo della prescrizione B25 AIA**):
  - il Gestore deve essere in grado di monitorare quantità e qualità dei gas inviati in torcia in qualsiasi condizione operativa dell'impianto;
  - i sistemi di torcia presenti devono essere eserciti senza generare emissioni visibili (fumo).
  - le torce dovranno essere utilizzate solo in situazioni d'emergenza e/o in caso di manutenzione programmata;

- deve essere previsto e garantito il funzionamento di un sistema di monitoraggio a circuito chiuso che assicuri il controllo visivo continuo da parte degli operatori e degli allarmi acustici che avvisino gli operatori dell'eventuale spegnimento delle fiamme pilota;
  - a partire dal rilascio della presente autorizzazione il gestore dovrà elaborare e consegnare annualmente all'autorità di controllo i tabulati delle misure (e/o delle stime) su base giornaliera delle portate di gas convogliate in torcia;
  - per ogni messa in esercizio della torcia il gestore dovrà riportare, entro massimo 48 h dall'evento, all'autorità di controllo, ad ARPA Piemonte e all'Amministrazione comunale la tipologia dello stream (stato di emergenza- pre-emergenza- anomalie ecc), la quantità di gas inviato in torcia, la durata e le cause dell'evento e le misure adottate per evitare il ripetersi dello stesso;
  - i serbatoi palloni ricevitori dell'impianto blow-down e della rete torce dovranno essere dotati di un sistema di misura in grado di determinare la composizione intesa come contenuto di carbonio totale ed il flusso di gas inviato alle torce. I misuratori di flusso dovranno essere collocati in un punto della tubazione d'adduzione della torcia tale da essere rappresentativo del flusso di gas bruciato in fiaccola;
  - la torcia acida dovrà essere munita di un sistema di misura in linea per l' H<sub>2</sub>S
  - la quantità di gas combusto complessivamente nelle torce (punti di emissione 19 e 20) non dovrebbe superare il valore obiettivo di 4000 t/anno, limite da verificare giornalmente sulla base della sommatoria dei quantitativi di gas combusto nel corso degli ultimi 365 giorni di funzionamento della raffineria.
24. Il sistema di monitoraggio in continuo dei gas in torcia dovrà essere collegato informaticamente con ARPA Piemonte. Gli sfiati delle apparecchiature contenenti prodotti con caratteristiche di tossicità e/o infiammabilità, compresi quelli provenienti dai dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni, dovranno essere convogliati verso adeguati sistemi di abbattimento. Qualora tale misura non fosse tecnicamente realizzabile, l'azienda potrà adottare soluzioni alternative, concordate con le autorità competenti. Le assunzioni prese devono tener conto di criteri documentati nell'ambito del Sistema di gestione della Sicurezza adottato (**fa luogo della prescrizione B26 AIA**).
25. I vapori provenienti dalle baie di carico dei liquidi infiammabili di categoria 1 e 2 di cui al Regolamento (CE) N.1272/2008, nonché di quei prodotti che presentano altre caratteristiche di pericolosità, quali ad esempio la possibile cancerogenicità, mutagenesi o tossicità per la riproduzione, o che possono provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta, dovranno essere convogliati ad un apposito impianto di recupero. Dovrà essere garantito inoltre che il mancato funzionamento dell'impianto determini il blocco automatico delle operazioni di carico (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**);
26. L'alimentazione delle soluzioni di abbattimento di prodotti tossici nelle apparecchiature di lavaggio, quale ad esempio lo scrubber dell'impianto di isomerizzazione catalitica in cui viene neutralizzato acido cloridrico, dovrà avvenire in maniera automatica o almeno "remotizzata" da sala controllo, al fine di evitare il mancato abbattimento per errore umano (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**).

#### Emissioni diffuse e fuggitive

Per l'esercizio dell'impianto si prescrive quanto segue:

27. Il Gestore deve attuare il programma di ispezioni, controlli e manutenzione periodica finalizzato al controllo delle perdite (emissioni fuggitive) e alle relative riparazioni (Leak Detection and Repair), trasmesso all'Autorità Competente. Tale programma dovrà prevedere la soglia di 10.000 (diecimila) ppmv come COV oltre la quale procedere agli interventi di riparazione. Il Programma sopraccitato, finalizzato al controllo delle perdite (emissioni fuggitive) e alle relative riparazioni (Leak Detection and Repair), necessario ma non sufficiente per stabilire il livello di concentrazione nell'aria da parte delle numerose sostanze prodotte e movimentate, dovrà essere integrato da una capillare campagna

di monitoraggio per la caratterizzazione delle singole presenze aerodisperse, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche delle stesse al momento della captazione che precede la fase analitica. Anche la fase di rigenerazione dei catalizzatori in particolare con l'uso di solventi clorurati e DMDS, deve prevedere almeno una tantum una campagna di misura per stabilire il loro impatto sull'ambiente **(fa luogo della prescrizione B27 AIA)**;

28. Tutti i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di coperture flessibili dei tubi di campionamento presenti. Inoltre, entro il 29 luglio 2016 deve essere completata l'installazione delle tenute secondarie su tutti i serbatoi a tetto galleggiante che ad oggi ne sono sprovvisti **(non prevista come prescrizione nel PIC AIA)**;
29. Il Gestore deve attuare il programma di attività di DI&M (Direct Inspection & Maintenance) comprensivo di ispezione OGI (Optical Gas Imaging), trasmesso all'Autorità Competente, a ISPRA e ad ARPA Piemonte, che dovrà essere completato entro il 29 ottobre 2016. Gli interventi necessari ad eliminare tutte le anomalie riscontrate nelle campagne precedenti devono essere realizzati entro i successivi 6 mesi **(non prevista come prescrizione nel PIC AIA)**;
30. Oltre al succitato programma di manutenzione periodica finalizzato al controllo ed alla riparazione delle perdite (LDAR), il Gestore deve predisporre un dettagliato programma comprendente i protocolli di ispezione e intervento, che dovrà essere trasmesso all'Autorità di controllo entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione VIA-AIA ed andrà aggiornato a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali. Il programma dovrà essere messo in atto operativamente prima possibile e, comunque, il completamento della prima fase operativa (raccolta dati generali, screening di raffineria) dovrà essere concluso entro il 29 gennaio 2018 **(fa luogo della prescrizione B30 AIA)**.

#### Sistema di gestione

31. In adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili, il Gestore dovrà dotarsi di un sistema di gestione ambientale con una struttura organizzativa, adeguatamente regolata, composta del personale addetto alla direzione, conduzione e alla manutenzione dell'impianto; dovrà conseguentemente dotarsi dell'insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto **(uguale alla prescrizione B1 AIA)**.
32. Il Gestore dovrà altresì predisporre ed adottare un "Registro degli Adempimenti di Legge" concernenti l'ottemperanza delle prescrizioni in materia in cui dovranno trovare trascrizione, unitamente all'elenco degli adempimenti in parola, gli esiti delle prove e/o delle verifiche per la relativa ottemperanza. La registrazione degli esiti dei controlli di cui sopra dovrà risultare anche su supporto informatico. L'analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli eseguiti, espletata dal Gestore ed eventualmente integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte, dovrà risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovrà essere inoltrato all'Ente di Controllo **(uguale alla prescrizione B1 AIA)**.
33. Tutto quanto sopra dettagliato, dovrà essere integrato nel Sistema di gestione della Sicurezza dello Stabilimento, cogente ai sensi del d.lgs. 105/2015, garantendo al contempo la riconoscibilità degli obiettivi di entrambi i sistemi di gestione adottati **(uguale alla prescrizione B1 AIA)**.

#### Capacità produttiva

34. Il Gestore dovrà rispettare la massima capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di VIA-AIA e cioè la massima capacità bilanciata di lavorazione di 9 Mt/anno di grezzo, considerata nella presente autorizzazione, rispetto ad una massima capacità produttiva di lavorazione di grezzo da parte degli impianti della raffineria di 12,5 Mt/anno. Ogni incremento della massima capacità bilanciata di lavorazione di grezzo di 9 Mt/anno costituisce modifica sostanziale e pertanto comporta la modifica della presente autorizzazione **(uguale alla prescrizione B2 AIA)**.

#### Aspetti di rilevanza ambientale relativi alla prevenzione incendi

##### Serbatoi di oli minerali

35. Sistema di rilevazione incendi. I serbatoi degli oli minerali di categoria A e B, e prioritariamente quelli della zona di stabilimento definita "deposito", devono essere dotati di un sistema di rilevazione incendio, con segnalazione in sala controllo (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**).

#### Stoccaggio e travaso GPL pressurizzato

36. Dovrà essere garantito che tutti i dispositivi di azionamento manuale degli impianti di protezione antincendio siano dislocati all'esterno delle aree di danno degli eventi incidentali ritenuti credibili.
37. Dovrà essere effettuato un audit tecnico atto a verificare la corrispondenza tra il deposito di GPL e la norma di riferimento in materia di prevenzione incendi e, qualora necessario, individuare le opportune misure di adeguamento (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**).

#### Impianto antincendio

38. I terminali di utilizzo dell'impianto antincendio dovranno garantire la perfetta copertura delle aree da proteggere. Dovrà essere verificato inoltre che gli eventi incidentali ipotizzabili non comportino aree di danno tali da coinvolgere detti terminali di utilizzo pregiudicandone la funzionalità e/o impedendone comunque l'impiego. Qualora risultasse necessario, dovranno essere apportati correttivi quali la rilocazione e/o l'apposizione di apparecchi di utilizzo in ridondanza. Analoga verifica e conseguente strategia correttiva andrà condotta nei confronti degli altri componenti dell'impianto (serbatoi dello schiumogeno e/o le valvole di intercettazione/comando) (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**).

#### Dispositivi di sicurezza

39. Misure contro la formazione di miscele esplosive. Dovranno essere adottate misure tecnico-gestionali atte ad evitare la formazione di miscele esplosive all'interno delle apparecchiature, in particolare durante la fase di bonifica, dovranno garantire il controllo delle condizioni che possono essere connesse con la presenza di miscele esplosive, quali ad esempio la presenza di ossigeno, una bassa portata di azoto ed incrementi anomali di temperatura (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**).

#### Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili

40. In merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure:
- Tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato (**uguale alla prescrizione B3 AIA**);
  - devono essere mantenuti efficienti tutti i sistemi atti a evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto (**uguale alla prescrizione B4 AIA**);

#### Serbatoi oli minerali – manutenzione

41. Dovrà essere organizzata una stringente attività manutentiva sulle apparecchiature presenti in raffineria ed in particolare sui serbatoi di oli minerali. Il gestore dovrà aggiornare con cadenza annuale il cronoprogramma e comunicare lo stato di attuazione delle attività di verifica strutturale del mantello e del fondo tutti i serbatoi, nonché le azioni messe in atto nel caso di eventuali situazioni critiche rilevate durante i controlli di integrità, quali i fenomeni di corrosione passante sui fondi dei serbatoi (**fa luogo della prescrizione B5 AIA**).

#### Serbatoi oli minerali – bacini di contenimento

42. I bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella della capacità autorizzata dei serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione; nel caso in cui più serbatoi siano perimetrati dallo stesso bacino di contenimento, la capacità volumetrica dello stesso non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande. Entro 24 mesi da al rilascio della autorizzazione VIA/AIA devono essere realizzati gli interventi necessari per impedire l'infiltrazione di sostanze pericolose per l'ambiente accidentalmente sversate nei bacini di contenimento dei serbatoi e dai serbatoi di oli minerali, nonché delle altre aree nelle quali possono verificarsi rilasci accidentali di idrocarburi, ad esempio l'area di ricezione del greggio, ponendo una priorità di intervento per le zone in corrispondenza delle quali è più probabile che si verifichino rilasci accidentali di prodotto pericoloso per l'ambiente. Gli interventi devono comprendere, alternativamente o in combinazione fra loro, l'impermeabilizzazione (anche parziale) dei bacini, la dismissione di serbatoi, l'adozione di sistemi di raccolta, canalizzazione o recupero o altri accorgimenti di analoga efficacia. A fronte di tali interventi dovrà essere garantita l'adeguatezza della rete di raccolta delle acque reflue e meteoriche e dell'impianto di trattamento **(fa luogo della prescrizione B6 – B7 AIA)**.
43. Il Gestore deve prevenire contaminazioni del suolo attraverso il miglioramento dei sistemi di controllo dei rilasci dalle pipe-way di stabilimento e relative componenti e il miglioramento delle procedure di intervento in caso di rilasci accidentali **(fa luogo della prescrizione B8 AIA)**.
44. I serbatoi che non presentano doppie tenute devono essere messi fuori servizio ovvero sostituiti entro il 29 luglio 2016 **(fa luogo della prescrizione B9 AIA)**.

#### **Serbatoi oli minerali – controllo del livello**

45. Tutti i serbatoi contenenti oli minerali devono essere dotati di un sistema di monitoraggio del livello, con segnalazione indipendente di alto e altissimo livello in sala controllo, al fine di rilevare eventuali anomalie relative a situazioni di sovra-riempimento. Nel caso di condizioni di altissimo livello è necessario che tale sistema sia predisposto per l'attivazione, in automatico, del blocco delle pompe di trasferimento ai serbatoi. Qualora tale intervento sull'altissimo livello non fosse tecnicamente realizzabile, ad esempio per i serbatoi a servizio della produzione, dovrà essere comunque garantita l'adozione di misure – comunicate all'organo preposto al controllo - atte ad evitare eventuali spandimenti per sovra-riempimento per ciascun serbatoio gestito in maniera alternativa al blocco automatico dell'alimentazione **(non prevista come prescrizione nel PIC AIA)**.

#### Emissioni in acqua

Per l'esercizio dell'impianto, in relazione alla componente acqua:

46. Dovrà essere definito con ARPA Piemonte un piano di monitoraggio dello scarico finale SF1, i cui recettori sono Naviglio Langosco e Canale Sforzesco, degli scarichi parziali Lurgi (trattamento acque) e Bacino di calma (sedimentazione naturale) che confluiscono nello scarico **(fa luogo della prescrizione B31 AIA)**;
47. Il protocollo dovrà tenere in considerazione anche i parametri di tabella 1A e 1B dell'All. I alla parte III del d.lgs. 152/2006 ,compreso l'MTBE per cui si propone un limite di 40 mg /l **(fa luogo della prescrizione B31 AIA)**;
48. Al fine della riduzione della concentrazione di MTBE, nonché degli altri composti volatili, nelle acque di falda, in funzione dei risultati dei monitoraggi svolti nell'anno 2012 dovrà essere confermato, eventualmente rivisto o potenziato il trattamento di bonifica tramite Air Sparging/Soil Vapor Extraction (avviato nel 2012 ed attualmente in corso) con l'obiettivo di garantire il rispetto dei limiti suggeriti dall'ISS per il parametro MTBE al confine del sito **(fa luogo della prescrizione B31 AIA)**,
49. I controlli degli scarichi parziali Lurgi (trattamento acque) e Bacino di calma (sedimentazione naturale), per la verifica del rispetto dei limiti, devono essere effettuati, secondo le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), immediatamente a valle dei relativi trattamenti prima

della loro miscelazione e della confluenza nello scarico finale con acque reflue di composizione diversa (**uguale alla prescrizione B32 AIA**);

50. I controlli delle acque recapitate alle fogne oleose e alle fogne acque chiare dovranno essere effettuati secondo una maglia di punti di controllo concordata con ISPRA ed ARPA Piemonte (**uguale alla prescrizione B33 AIA**);
51. Per lo scarico finale SF2 che dovrà raccogliere le acque civili e meteoriche di prima pioggia per lo scarico nella fognatura consortile dovranno essere raggiunti i limiti conformi alle specifiche di accettabilità dell'impianto di depurazione (**uguale alla prescrizione B34 AIA**);
52. Le vasche settiche (e i relativi pozzi perdenti) devono essere dismesse e le acque sanitarie, che attualmente vengono convogliate nelle stesse, devono essere recapitate, entro il 29 luglio 2016, nella fognatura consortile (**uguale alla prescrizione B35 AIA**);
53. Devono essere eliminati tutti i pozzi perdenti dedicati allo scarico delle acque meteoriche provenienti dai piazzali di manovra a servizio delle aree di travaso degli oli minerali, nonché di quelli presenti in stabilimento, garantendo il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e normativa regionale in materia (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**).

#### Prelievo di acqua

54. Le anomalie rispetto al massimo prelievo dai singoli pozzi di prelievo dovranno essere sanate in sede di concessione definitiva da parte della Provincia di Novara (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**);
55. Per ottemperare a quanto previsto dal comma 6 dell'art 2 della l.r. 22/1996 il quale indica che "Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee e' vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde in pressione e la falda freatica." i pozzi di prelievo P1, P2bis, P11, P12, P13 e P14, se non già oggetto di accertamenti di merito da parte dell'Amministrazione provinciale, dovranno essere sottoposti al procedimento di verifica di compatibilità tecnico-costruttiva al fine di individuare quelli che intercettano potenzialmente le falde in pressione (profonde) e di conseguenza chiuderli o ricondizionarli come previsto alla lettera C, comma I, Allegato D del Regolamento regionale 7 Marzo 2001, n. 4/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica" (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**).

#### Barriera idrogeologica a valle del sito

56. Per ottimizzare i presidi di controllo idrogeologico ed al fine di riuscire ad intercettare eventuali fuoriuscite di inquinanti dal sito ed individuarne la provenienza è necessario che sia infittita la rete piezometrica lungo tutta la lunghezza della barriera (indicativamente un piezometro ogni 100 m). In particolare:
  - dovrà essere posizionato anche un piezometro a circa 100 m a sud della parte terminale della barriera, al fine di monitorare un tratto della barriera che pare non essere adeguatamente coperto.
  - L'ubicazione dei piezometri dovrà essere oggetto di adeguato approfondimento, in quanto, per garantire la corretta impostazione del sistema di monitoraggio, la distanza tra barriera e piezometri dovrà permettere di rilevare ed individuare la provenienza di eventuali pennacchi.
  - I nuovi piezometri dovranno essere realizzati in modo da interessare l'acquifero superficiale per la sua profondità (circa 23-25 m), prevedendo la fenestrazione lungo tutto lo spessore dell'acquifero ed in modo tale da avere almeno un franco di 1 m al di sopra dell'escursione massima della falda stessa.
  - I piezometri, dovranno avere un diametro interno comunque non inferiore a 4 pollici.
  - Almeno uno dei piezometri già esistenti dovrà essere strumentato con apposito rilevatore in continuo del livello di falda al fine di poter definire i valori di escursione della falda superficiale (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**).

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the number 15.]*

### **Ulteriori prescrizioni**

57. I pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il campionamento per caduta delle acque reflue da parte della Autorità di controllo (**uguale alla prescrizione B36 AIA**);
58. I singoli scarichi ed i relativi punti di campionamento devono mantenere in buono stato la segnalazione con apposita cartellonistica riportante il numero dello scarico ed il numero del punto di campionamento con la dicitura "Punto di prelievo campioni" (**uguale alla prescrizione B37 AIA**);
59. Deve essere costantemente monitorato e garantito il corretto funzionamento degli impianti di trattamento in tutte le loro fasi nonché la corretta gestione e manutenzione di tutte le strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza (**uguale alla prescrizione B38 AIA**);
60. Deve essere messo in atto il piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento, le quali devono essere mantenute in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee (**uguale alla prescrizione B39 AIA**);

### **Rifiuti**

Sono previste le seguenti prescrizioni per l'esercizio dell'impianto, in relazione ai rifiuti:

61. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della normativa di settore, in particolare il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti, sia in possesso delle necessarie autorizzazioni (**uguale alla prescrizione B40 AIA**);
62. Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1) lettera m) "deposito temporaneo" dell'articolo 183 del D.Lgs 152/2006 e in particolare (**uguale alla prescrizione B40 AIA**):
  - a) il raggruppamento dei rifiuti deve essere effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
  - b) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  - c) il Gestore deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo);
  - d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
  - f) le aree di deposito temporaneo deve avere le seguenti caratteristiche:
    - devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità massime, i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
    - devono essere dotate di idonea copertura se stoccati all'aperto, oppure i rifiuti devono essere stoccati in contenitori chiusi e a tenuta;

- devono essere adeguatamente protetti dal contatto con le acque meteoriche che dovranno essere pertanto adeguatamente regimentate;
  - i fusti non devono essere immagazzinati su più di due livelli e deve essere sempre assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati;
  - i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate;
- g) il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi.

#### Emissioni sonore e vibrazioni

Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo:

63. Il Gestore deve realizzare entro il 29 luglio 2016 gli interventi un previsti dal Piano di Risanamento Acustico, al fine del rispetto dei limiti acustici definiti dalla classificazione acustica comunale (**fa luogo della prescrizione B41 AIA**);
64. Al termine di ciascuna fase prevista dal Piano di risanamento acustico deve essere effettuata una specifica campagna di monitoraggio, le cui modalità di esecuzione devono essere concordate con ARPA Piemonte, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi di risanamento (**fa luogo della prescrizione B42 AIA**);
65. L'aggiornamento complessivo della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno, dovrà essere effettuato almeno ogni 4 anni, per verificare il rispetto dei limiti di legge (**fa luogo della prescrizione B43 AIA**).

#### Odori

66. E' fatto obbligo di effettuare un programma di monitoraggio degli odori per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi. Dovranno essere effettuate misure in almeno 6 punti rappresentativi di cui almeno metà dislocati nelle aree di stoccaggio e di trasferimento. L'esecuzione della prima campagna di monitoraggio degli stessi dovrà essere effettuata entro 29 gennaio 2017 (**fa luogo della prescrizione B44 AIA**);
67. A seguito dell'implementazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori si richiede al Gestore una contestuale analisi tecnica, da inviare all'Autorità Competente. Qualora tale analisi tecnica evidenzi elementi di criticità riconducibili ad emissioni olfattive dello stabilimento, il Gestore dovrà predisporre un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente (**uguale alla prescrizione B45 AIA**);
68. In riferimento al sistema adottato per la mitigazione degli impatti durante le fasi di caricamento delle autobotti (Vapour Recovery Units) deve essere garantita l'operabilità del sistema di aspirazione vapori adottato (**uguale alla prescrizione B46 AIA**).

#### Manutenzione ordinaria e straordinaria

Si prescrive quanto segue:

69. Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo (**uguale alla prescrizione B47 AIA**);
70. Il Gestore, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo (**uguale alla prescrizione B48 AIA**).

3 C. G. A. S. C. M. C. For 17

### Malfunzionamenti

71. In caso di malfunzionamenti, il gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verificano rilasci ambientali di rilievo quali quelli citati dal d.lgs 105/2015. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo (**uguale alla prescrizione B49 AIA**).

### Eventi incidentali

72. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti e in analogia con quanto previsto dalle procedure del Sistema di gestione della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 105/2015. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali. Nel caso in cui dalla suddetta valutazione dei rischi emergano possibili effetti all'esterno dello stabilimento ovvero una modifica degli scenari incidentali dello stabilimento, fatti salvi gli altri obblighi previsti dalle normative di settore, il Gestore deve darne comunicazione al Comune anche ai fini dell'aggiornamento dell'Elaborato tecnico RIR (**uguale alla prescrizione B50 AIA**);
73. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo (**uguale alla prescrizione B51 AIA**).
74. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione (**uguale alla prescrizione B52 AIA**);
75. Il Gestore dovrà produrre una tabella sinottica degli attuali scenari incidentali con rilevanza ambientale in cui siano evidenti le differenze aggiornate a seguito di valutazione dell'organismo preposto CTR (**uguale alla prescrizione B53 AIA**).

### Eventi d'area

76. Il Gestore deve mettere in atto le misure di prevenzione di cui lo stabilimento si dota per fronteggiare ipotizzabili eventi d'area quali perdita della rete elettrica esterna e/o interna, alluvione, ecc. (**fa luogo della prescrizione B54 AIA**).

### Dismissioni e ripristino dei luoghi



77. In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto il Gestore, un anno prima della scadenza dell'A.I.A., dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente un piano. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**uguale alla prescrizione B55 AIA**).

Incidenza Ambientale


Il parere favorevole è condizionato all'attuazione delle seguenti prescrizioni::

78. Il Gestore dovrà concordare con ARPA Piemonte, con l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e con il Parco Lombardo della Valle del Ticino un piano di monitoraggio di durata triennale per la caratterizzazione dell'area ed un piano di monitoraggio di controllo in continuo la cui entità dovrà essere modellata in base ai risultati del primo triennio (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**);
79. I monitoraggi dovranno essere estesi anche alla parte del Parco del Ticino Lombardo prospiciente a quella piemontese (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**);
80. Il piano di monitoraggio triennale dovrà prevedere:
- la prosecuzione delle azioni già attuate dalla Società in ottemperanza alla Valutazione di Incidenza del Progetto di "Ottimizzazione degli assetti produttivi, con interventi di miglioramento ambientale, degli impianti FCCU, GHF5500 e SRU2"
  - la valutazione della qualità dell'aria mediante campionatori puntiformi diffusivi (Radiello) che consenta una correlazione con i dati raccolti nelle precedenti campagne di monitoraggio effettuate da ARPA di Novara negli anni 2002-2004 e 2009-2010, implementando le indagini per una migliore definizione della presenza di Benzene e composti associati in atmosfera
  - per le acque superficiali l'estensione del monitoraggio alla Roggia Molinara e alle zone umide in località Casa delle Fontane
  - la valutazione dell'esposizione dei muschi per la determinazione del bioaccumulo dei metalli pesanti emessi dalla raffineria nelle aree agricole poste in direzione del SIC
  - il monitoraggio dei Chiropteri
  - ai fini di un più completo campionamento dovrà essere rilevata l'esposizione dei muschi al bioaccumulo dei metalli pesanti emessi dalla raffineria anche nelle aree agricole a sud e ovest dello stabilimento in direzione del SIC, fornendo i dati all'Ente di Gestione e ad Arpa Piemonte. Si richiede inoltre di utilizzare moss-bags che consentono il controllo dei bianchi ed una esposizione a distanza da terra (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**).
81. Per meglio quantificare gli effetti delle emissioni acustiche, si ritiene opportuno che venga valutata l'ipotesi di effettuare verifiche in campo e uno studio dei popolamenti e delle risposte comportamentali delle specie target più sensibili all'inquinamento acustico (**non prevista come prescrizione nel PIC AIA**).
82. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) predisposto dal Gestore **dovrà essere adeguato alle modifiche previste dal presente documento** e dovrà essere approvato da ISPRA, già individuato quale ente di controllo dal MATTM.
- Nell'attuazione di suddetto piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
- trasmissione delle relazioni periodiche di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) ad ISPRA e ARPA/APPA, alla Provincia e ai Comuni interessati;
  - comunicazione all'autorità competente per il controllo ISPRA ed ARPA territorialmente competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nel presente quadro prescrittivo VIA-AIA;
  - tempestiva informazione ad ISPRA ed ARPA territorialmente competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.

Ing. Guido Monteforte Specchi  
(Presidente)



Cons. Giuseppe Caruso  
(Coordinatore Sottocommissione VAS)




Dott. Gaetano Bordone  
(Coordinatore Sottocommissione VIA)



Arch. Maria Fernanda Stagno  
d'Alcontres  
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

ASSENTE

Avv. Sandro Campilongo  
(Segretario)



ASSENTE


Prof. Saverio Altieri

.....

Prof. Vittorio Amadio



Dott. Renzo Baldoni




Avv. Filippo Bernocchi




Ing. Stefano Bonino



Dott. Andrea Borgia



Ing. Silvio Bosetti




Ing. Stefano Calzolari




Ing. Antonio Castelgrande



Arch. Giuseppe Chiriatti



Arch. Laura Cobello




Prof. Carlo Collivignarelli



Dott. Siro Corezzi



Dott. Federico Crescenzi



Prof.ssa Barbara Santa De Donno


ASSENTE

Cons. Marco De Giorgi


Ing. Chiara Di Mambro




Ing. Francesco Di Mino



Avv. Luca Di Raimondo



Ing. Graziano Falappa




Arch. Antonio Gatto

ASSENTE

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

Prof. Antonio Grimaldi




Ing. Despoina Karniadaki

ASSENTE

Dott. Andrea Lazzari

ASSENTE

Arch. Sergio Lembo



Arch. Salvatore Lo Nardo

ASSENTE

Arch. Bortolo Mainardi


ASSENTE

Avv. Michele Mauceri

ASSENTE

Ing. Arturo Luca Montanelli

Ing. Francesco Montemagno



Ing. Santi Muscarà



Arch. Eleni Papaleludi Melis



Ing. Mauro Patti

**ASSENTE**


Cons. Roberto Proietti

.....


Dott. Vincenzo Ruggiero

**ASSENTE**


Dott. Vincenzo Sacco



Avv. Xavier Santiapichi



Dott. Paolo Saraceno



**ASSENTE**

Dott. Franco Secchieri

.....

**ASSENTE**

Arch. Francesca Soro

.....

Dott. Francesco Carmelo Vazzana



**ASSENTE**

Ing. Roberto Viviani

.....